

Causa C-55/20.**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie

(Tribunale disciplinare dell'Ordine degli avvocati di Varsavia, Polonia)

Data della decisione di rinvio:

24 gennaio 2020

Ricorrente:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Convenuto:

R.G.

Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale

Ricorso proposto dal Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia; in prosieguo: il «Ministro della Giustizia») avverso la decisione, dell'8 agosto 2019, di archiviazione dell'indagine disciplinare nei confronti dell'avvocato R.G.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

- Applicazione del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in particolare del suo articolo 10, paragrafo 6, ai procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti negli albi degli avvocati;
- Esame del ricorso per cassazione da parte di un organo giurisdizionale che è stato accertato non costituire un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta;

– Diritto del Prokurator Generalny (Procuratore generale; in prosieguo: il «Procuratore generale») e del Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore; in prosieguo: il «Mediatore») di presentare ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (in prosieguo: la «**direttiva sui servizi**»), compreso il suo articolo 10, paragrafo 6, siano applicabili ad un procedimento relativo alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell'albo degli avvocati, responsabilità per la quale un avvocato può, in particolare, essere condannato ad una pena pecuniaria, sospeso dalle attività professionali o radiato dall'ordine degli avvocati, mentre nei confronti di un avvocato straniero stabilito può, in particolare, essere comminata una pena pecuniaria, dichiarata la sospensione del suo diritto a prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia oppure imposto il divieto di prestare assistenza legale nella Repubblica di Polonia,. In caso di risposta affermativa, se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «**Carta**»), compreso il suo articolo 47, siano applicabili al procedimento di cui sopra, svolto dinanzi ai giudici competenti nei procedimenti riguardanti gli avvocati, in cause nelle quali avverso le decisioni di tali giudici non sia esperibile alcun mezzo di ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali statali o nelle quali le decisioni in parola siano impugnabili soltanto con un ricorso straordinario, ossia, con ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), anche nelle cause in cui tutti gli elementi rilevanti si collocano all'interno di un solo Stato membro.
- 2) Se in una causa in cui, nell'ambito del procedimento menzionato nella prima questione, dell'esame del ricorso per cassazione avverso una decisione o un'ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, o del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione di tale ricorso per cassazione ai sensi alle disposizioni nazionali applicabili, sia competente un organo giurisdizionale che, a parere del suddetto giudice, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta, debbano essere disapplicate le disposizioni nazionali che prevedono la competenza di un siffatto organo ed il giudice competente nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati debba trasferire tale ricorso per cassazione o reclamo

all'organo giurisdizionale che sarebbe competente qualora le disposizioni in questione non vi ostassero.

- 3) Se in una causa in cui, nell'ambito del procedimento menzionato nella prima questione, il ricorso per cassazione avverso una decisione o un'ordinanza del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, non possa essere proposto, a parere di tale giudice, né dal Prokurator Generalny (Procuratore generale), né dal Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore), e tale punto di vista risulta essere:
 - a) contrario alla posizione espressa nell'ordinanza del 27 novembre 2019, n. II DSI 67/18, dall'Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema»), riunita in un collegio di sette membri, ossia un organo che, ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili, è competente a conoscere del reclamo avverso la decisione di rifiuto di ammissione del ricorso per cassazione, ma che, a parere del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, conforme al giudizio espresso dalla Corte suprema nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta,
 - b) conforme alla posizione precedentemente espressa dall'Izba Karno Sądu Najwyższego (Sezione penale della Corte suprema; in prosieguo: la «Sezione penale della Corte suprema»), ossia dall'organo giurisdizionale che sarebbe competente a conoscere di tale reclamo, qualora le suddette disposizioni non vi ostassero, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati possa (ovvero debba) non tenere conto della posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema.
- 4) Se, nell'ipotesi in cui nella causa menzionata alla terza questione, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia stato adito con ricorso del Ministro della Giustizia, e:
 - a) uno degli elementi che, a giudizio della Corte suprema, espresso nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, nonché ad avviso del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, giustificano l'assunto, secondo il quale la Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l'organo menzionato alla terza questione, lettera a), non costituisca un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta, sia l'influenza del potere esecutivo, compreso, per

l'appunto, il Ministro della Giustizia, sulla composizione della suddetta Sezione,

- b) la carica di Procuratore generale, il quale, conformemente alla posizione espressa dalla Sezione disciplinare della Corte suprema, ossia l'organo menzionato alla terza questione, lettera a), avrebbe il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata a seguito di impugnazione, mentre, conformemente alla posizione della Sezione penale della Corte suprema, ossia l'organo giurisdizionale menzionato alla terza questione, lettera b), nonché alla posizione del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, tale diritto non gli spetterebbe, sia ricoperta, per legge, proprio dal Ministro della Giustizia,

il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati sia tenuto a non procedere all'esame del ricorso, qualora questo sia l'unico modo per garantire la compatibilità del procedimento con l'articolo 47 della Carta e, in particolare, per evitare l'influenza su tale procedimento da parte di un organo che non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi della citata disposizione.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, articolo 10, paragrafo 6.

Carta dei diritti fondamentali, articolo 47

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Legge del 26 maggio 1982 relativa all'ordinamento della professione forense (Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze; in prosieguo: la «legge pr.a.»), articolo 11, paragrafo 2, articolo 39, punto 1, articolo 40, punti 1 e 2, articolo 51, articolo 54, paragrafo 1, articolo 56, punti 1 e 3, articolo 63, articolo 80, articolo 81, paragrafo 1, articolo 82, paragrafo 2, articolo 86, articolo 88a, paragrafi 1 e 4, articolo 89, articolo 91, articolo 91a, paragrafo 1, articolo 91b, articolo 91c, articolo 95n;

Legge del 5 luglio 2002 relativa alla prestazione di assistenza legale da parte degli avvocati stranieri nella Repubblica di Polonia (Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej; in prosieguo: la «legge u.ś.p.z.»), articolo 4, paragrafo 1, articolo 10, paragrafi 1 e 2;

Codice di procedura penale (Kodeks postępowania karnego; in prosieguo: il «k.p.k.»), articolo 100 § 8, articolo 521;

Legge del 28 gennaio 2016 sull'ufficio della Procura (Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze; in prosieguo: la «legge pr.p.»), articolo 1 § 2;

Legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge SN»), articolo 24, articolo 27 § 1, punto 1, lettera b), primo trattino;

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 L'8 agosto 2017, il Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Responsabile dell'azione disciplinare presso l'Ordine degli avvocati di Varsavia; in prosieguo: il «Responsabile dell'azione disciplinare») ha ricevuto una lettera dal Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego (Procuratore nazionale - Primo vice procuratore generale; in prosieguo: il «Procuratore nazionale»), datata 20 luglio 2017, con la richiesta di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di R.G. Secondo tale organo, le dichiarazioni dell'avvocato R.G., trasmesse il 10 e l'11 ottobre 2016, nelle quali quest'ultimo aveva commentato l'ipotetica possibilità che il suo cliente, D.T., Presidente del Consiglio europeo, venisse accusato di aver commesso un reato, eccedevano i limiti della libertà di espressione di un avvocato, potevano essere qualificate come un reato di minaccia e costituivano un illecito disciplinare.
- 2 Con decisione del 7 novembre 2017, il Responsabile dell'azione disciplinare ha rifiutato di avviare l'indagine disciplinare. Tale decisione, a seguito del ricorso del Procuratore nazionale, è stata annullata il 23 maggio 2018, con ordinanza del Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Tribunale disciplinare dell'Ordine degli avvocati di Varsavia; in prosieguo: il «Tribunale disciplinare»), e la causa è stata rinviata al Responsabile dell'azione disciplinare. Con decisione del 18 giugno 2018, il Responsabile dell'azione disciplinare ha avviato un'indagine disciplinare relativa al superamento da parte dell'avvocato R.G., in data 10 e 11 ottobre 2016, dei limiti della libertà di espressione. Con decisione del 28 novembre 2018 il Responsabile dell'azione disciplinare ha archiviato l'indagine, dopo aver accertato l'insussistenza degli elementi costitutivi di un illecito disciplinare nella condotta in esame. A seguito del ricorso del Procuratore nazionale e del ricorso del Ministro della Giustizia, tale decisione è stata annullata dal Tribunale disciplinare il 13 giugno 2019 e la causa è stata rinviata al Responsabile dell'azione disciplinare. Con decisione dell'8 agosto 2019, il Responsabile dell'azione disciplinare ha nuovamente archiviato l'indagine disciplinare nei confronti dell'avvocato R.G. Quest'ultima decisione è stata impugnata con ricorso sia dal Procuratore nazionale, sia dal Ministro della Giustizia.
- 3 Attualmente, oggetto dell'esame da parte del Tribunale disciplinare è (può essere) il ricorso del Ministro della Giustizia; per quanto riguarda il ricorso del

Procuratore nazionale, il Responsabile dell'azione disciplinare ha negato la sua ricevibilità con decisione del 30 agosto 2019, e tale decisione è stata tuttavia annullata in data 10 dicembre 2019 dal Tribunale disciplinare; ad oggi, il Responsabile dell'azione disciplinare non ha rimesso il suddetto ricorso al Tribunale disciplinare.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 4 Il Tribunale disciplinare adito nella presente causa ritiene di essere competente a sottoporre alla Corte giustizia le questioni pregiudiziali. Esso è, in quanto tale, un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dato che è un organo precostituito per legge, ha carattere permanente, è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (articolo 89, paragrafo 1, della legge pr.a.), risolve controversie, pronunciandosi sulle richieste del Responsabile dell'azione disciplinare di sanzionare un avvocato e sui reclami avverso le decisioni del Responsabile dell'azione disciplinare che negano l'avvio di un'indagine disciplinare o che dispongono l'archiviazione di tale indagine, applica le disposizioni procedurali contenute nella legge relativa agli ordini degli avvocati e nel codice di procedura penale, le sue decisioni sono vincolanti e sono eseguibili mediante esecuzione forzata, agisce su richiesta delle parti, e non d'ufficio, ed è obbligato ad applicare le disposizioni di legge. Inoltre, in quanto giudice di ultima istanza ai sensi dell'articolo 267 TFUE, ha perfino l'obbligo di presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Prima questione - direttiva sui servizi

- 5 Il Tribunale disciplinare nutre dubbi sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva sui servizi e, più specificamente, sulla questione se le disposizioni del capo III di tale direttiva si applichino ai procedimenti relativi alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell'albo degli avvocati, anche qualora tutti gli elementi rilevanti si collochino all'interno di un solo Stato. Tale questione è rilevante ai fini della decisione della causa. Qualora si ammetta che le disposizioni del capo III della direttiva sui servizi sono applicabili ai procedimenti relativi alla responsabilità disciplinare degli avvocati e degli avvocati stranieri iscritti nell'albo degli avvocati, i procedimenti in parola risulteranno rientrare nell'ambito del diritto dell'Unione e ad essi si applicheranno le disposizioni della Carta, in particolare il suo articolo 47, sia nella fase in cui essi vengono svolti dinanzi ai giudici disciplinari competenti nei procedimenti a carico degli avvocati, sia quando si svolgeranno, o potranno svolgersi, dinanzi ai giudici o altri organi statali a seguito di un'impugnazione delle decisioni dei suddetti giudici disciplinari. In tal caso, il Tribunale disciplinare sarà tenuto, ai sensi del diritto dell'Unione, a garantire che nel procedimento dinanzi ad esso pendente sia rispettato lo standard dell'equo processo previsto dalla citata disposizione.

- 6 Il Tribunale disciplinare è propenso a ritenere che la suddetta questione debba essere risolta in senso affermativo. La prestazione di assistenza legale da parte degli avvocati stabiliti nell'Unione rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, dal momento che tale assistenza costituisce, infatti, un servizio fornito da un prestatore stabilito in uno Stato membro, anche perché gli avvocati, ai sensi del diritto polacco, sono professionisti ed esercitano un'attività economica. Inoltre, l'assistenza legale prestata dagli avvocati non rientra in nessuna delle esclusioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a l), della direttiva. Secondo il Tribunale disciplinare, il sistema di iscrizione degli avvocati negli albi e della loro cancellazione dai medesimi costituisce un «regime di autorizzazione» ai sensi dell'articolo 4, punto 6, della direttiva sui servizi. Anche i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati fanno parte di questo regime, in quanto i giudici disciplinari possono, de facto, nell'ambito di tali procedimenti, sospendere la decisione che autorizza l'esercizio dell'attività di avvocato (comminando la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale o della sospensione del diritto di prestare assistenza legale nel territorio della Repubblica di Polonia) oppure possono revocare tale decisione, con efficacia, addirittura, per almeno dieci anni (comminando la sanzione della radiazione dall'albo degli avvocati o la sanzione del divieto di prestare assistenza legale nel territorio della Repubblica di Polonia). Una volta che la decisione del giudice disciplinare è diventata definitiva, l'avvocato o l'avvocato straniero stabilito perde, in via temporanea o permanente, il diritto di fornire i servizi. Si tratta, sostanzialmente, di un ritiro dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva.
- 7 Secondo il Tribunale disciplinare, neppure l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui servizi osta all'applicazione del suo capo III ai procedimenti disciplinari di cui trattasi. Le disposizioni di altre direttive che disciplinano aspetti specifici dell'avvio e dell'esercizio di un'attività consistente nella fornitura di servizi giuridici in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento, non confliggono con le disposizioni del capo III. In ogni caso, un conflitto di questo tipo, anche se dovesse insorgere in riferimento a particolari aspetti disciplinati dal capo III della direttiva, non riguarderebbe l'intero capo. Tali direttive specifiche disciplinano la prestazione di servizi di assistenza legale solo nella misura in cui i servizi in parola comprendano un elemento di carattere estero e rientrino, in quanto tali, nella libera prestazione dei servizi o nella libertà di stabilimento sancite dal trattato. Orbene, l'ambito di applicazione del capo III della direttiva sui servizi è più ampio, in quanto riguarda anche situazioni di natura puramente interna (sentenza della Corte del 30 gennaio 2018, *College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort*, C-360/15 e C-31/16.). Pertanto, almeno per quanto concerne le situazioni di natura puramente interna, l'applicazione del capo III della direttiva sui servizi non dovrebbe essere pregiudicata sulla base del suo articolo 3, paragrafo 1.
- 8 L'applicazione delle disposizioni del capo III della direttiva sui servizi ai procedimenti dinanzi ai giudici disciplinari competenti nei procedimenti a carico degli avvocati non è esclusa nemmeno dall'articolo 1, paragrafo 5, di tale atto. Ai

sensi dell'articolo 86 della legge pr.a., i procedimenti disciplinari si svolgono indipendentemente dai procedimenti penali. Inoltre, l'obiettivo di un procedimento disciplinare è, in linea di principio, diverso rispetto allo scopo di un procedimento penale. Il procedimento disciplinare serve, in un certo senso, a garantire l'efficacia del sistema di regolamentazione dell'accesso al mercato dei servizi giuridici. In questo senso, esso fa parte del «sistema di autorizzazioni» senza il quale tale procedimento perderebbe la sua ragion d'essere.

Seconda questione - competenza a conoscere del ricorso per cassazione o del reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione

- 9 La seconda questione riguarda l'organo competente a conoscere di un ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati o di un reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità di tale ricorso per cassazione. Ai sensi dell'articolo 27 § 1, punto 1, lettera b), primo trattino, della legge S.N., le cause trattate dalla Corte suprema riguardanti i procedimenti disciplinari condotti ai sensi della legge relativa all'ordinamento della professione forense rientrano nella competenza della Sezione disciplinare della Corte suprema. La questione se la Sezione disciplinare della Corte suprema sia un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta è già stata esaminata dalla Corte di giustizia e dalla Corte suprema. In riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2019, A.K., C-585/18, C-624/18 e C-625/18, (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) la Corte suprema, nella sentenza del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, ha dichiarato che la Sezione disciplinare della Corte suprema non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta. Uno dei fattori che ha portato la Corte suprema a tale conclusione è stata l'influenza del potere esecutivo, in particolare del Ministro della Giustizia, sulla composizione del suddetto organo.
- 10 In un siffatto contesto, sembra possibile e necessario disapplicare le disposizioni nazionali che prevedono la competenza della Sezione disciplinare, ossia, l'articolo 27, § 1, punto 1, lettera b), primo trattino, della legge S.N. In tal caso, ai sensi dell'articolo 24 della legge S.N., competente a conoscere dei ricorsi per cassazione e dei reclami di cui trattasi sarebbe la Sezione penale della Corte suprema, dal momento che le cause disciplinari a carico degli avvocati rientrano tra le materie alle quali si applicano le disposizioni del k.p.k. Tuttavia, la Corte di giustizia dovrebbe chiarire se una siffatta conclusione sia fondata anche nell'ipotesi in cui a disapplicare le disposizioni in questione sia lo stesso giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati e non la Corte suprema.
- 11 Poiché, ai sensi del diritto nazionale, il giudice disciplinare competente nei procedimenti a carico degli avvocati, dopo la pubblicazione o al momento della notificazione della decisione, è tenuto ad informare i partecipanti al procedimento (se del caso, anche il Ministro della Giustizia) circa il termine e le modalità di presentazione del ricorso o circa la non esperibilità del ricorso, il Tribunale

disciplinare si domanda se, tenuto conto del contenuto della sentenza della Corte suprema del 5 dicembre 2019, egli debba, nel formulare le istruzioni, non prendere in considerazione il contenuto dell'articolo 27, § 1, punto 1, lettera b), primo trattino, della legge S.N. ed informare che i mezzi di ricorso, sempreché tale giudice li ritenga in generale esperibili avverso la sua decisione, devono essere proposti dinanzi alla Sezione penale della Corte suprema.

- 12 La seconda questione è formulata sulla base del presupposto che il procedimento menzionato nella prima questione, ivi compreso il presente procedimento, rientri nell'ambito di applicazione della Carta, in particolare del suo articolo 47. Tale presupposto, che determina la ricevibilità della seconda questione, sarà soddisfatto, in primo luogo, se la prima questione verrà risolta in senso affermativo. In secondo luogo, il Tribunale disciplinare ritiene che si possono nutrire dei dubbi sulla natura puramente interna della presente causa, dato che la stessa riguarda l'operato dell'avvocato R.G., nella sua qualità di agente del Presidente del Consiglio europeo, D.T. In terzo luogo, la Corte di giustizia ricollega all'elemento dell'Unione, che determina la sua competenza, anche il carattere potenzialmente transfrontaliero della causa o delle disposizioni ad essa applicabili. È sufficiente, infatti, che gli operatori di un altro Stato membro siano interessati ad esercitare un'attività regolamentata in un altro Stato membro (v. sentenze dell'11 giugno 2015, *Berlington*, C-98/14 e giurisprudenza ivi citata; del 1° giugno 2010, *Blanco Perez e Chao Gomez*, C-570/07 e C-571/07; del 19 luglio 2012, *Garkalns*, C-470/11; del 15 novembre 2016, *Ullens de Schooten*, C-268/15, punto 50). Inoltre, per concludere nel senso dell'esistenza di una connessione con l'Unione e della competenza della Corte di giustizia è sufficiente che tra i destinatari di servizi di un'attività economica regolamentata possono esserci potenzialmente persone provenienti da altri Stati membri (sentenze dell'11 giugno 2015, *Berlington*, C-98/14; del 15 novembre 2016, *Ullens de Schooten*, C-268/15, punto 51). Indubbiamente, tra i clienti degli avvocati dell'Ordine degli avvocati di Varsavia, e persino dello stesso avvocato R.G., potrebbero esserci, e probabilmente ci sono, persone provenienti da altri Stati membri. In quarto luogo, la competenza della Corte di giustizia a risolvere le questioni pregiudiziali in una causa nella quale tutti gli elementi sono collocati all'interno di un solo Stato membro può essere giustificata dal fatto che il diritto nazionale impone al giudice del rinvio di riconoscere ad un cittadino dello Stato membro cui detto giudice appartiene gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell'Unione (sentenza del 15 novembre 2016, *Ullens de Schooten*, C-268/15, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Sarebbe difficile da accogliere, alla luce del diritto polacco, l'idea di dover applicare standard diversi (più rigorosi) alla trattazione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati stranieri provenienti dagli Stati membri dell'Unione, iscritti nell'albo degli avvocati, nonché degli avvocati aventi la cittadinanza di tali Stati o degli avvocati che prestano servizi a persone di altri Stati membri, mentre si applicherebbero standard diversi (meno rigorosi) nei confronti di altri avvocati, vale a dire, quelli che hanno la cittadinanza polacca e che agiscono per conto di clienti polacchi. Una siffatta discriminazione alla rovescia non sarebbe accettabile ai sensi del diritto polacco.

Terza questione - modalità con le quali viene decisa la questione relativa all'esperibilità del ricorso per cassazione

- 13 Per le ragioni già esposte nella motivazione della seconda questione, è necessario chiarire non solo quale organo sia competente a conoscere di un eventuale ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale disciplinare o di un reclamo avverso il rifiuto di ammissione del ricorso per cassazione, ma anche se tale ricorso sia in generale esperibile. Ciò è importante, sia in considerazione del contenuto delle istruzioni che il giudice disciplinare è tenuto ad impartire, pubblicando o notificando la decisione, sia in considerazione dei suoi ulteriori obblighi nel caso in cui venga proposto il ricorso per cassazione, come anche in ragione di un'eventuale necessità di garantire, in un altro modo, il rispetto, sotto questo aspetto, dello standard risultante dall'articolo 47 della Carta. Per i motivi esposti al precedente punto 12, la questione rientra nell'ambito del diritto dell'Unione e la sua interpretazione rientra nella competenza della Corte.
- 14 I dubbi del Tribunale disciplinare derivano dal fatto che, conformemente alla posizione finora espressa dalla Sezione penale della Corte suprema, dalla dottrina, nonché dai giudici disciplinari competenti nei procedimenti a carico degli avvocati, nelle cause come la presente, il ricorso per cassazione non è esperibile non solo dalle parti, ma neppure dal Procuratore generale, né dal Mediatore. In particolare, nelle cause di cui sopra i suddetti soggetti non possono proporre il c.d. ricorso straordinario per cassazione previsto dall'articolo 521 del k.p.c. Anche il Tribunale disciplinare condivide il suddetto punto di vista. Tuttavia, la Sezione disciplinare della Corte Suprema, riunita in un collegio di sette membri, ha affermato, nell'ordinanza del 27 novembre 2019, n. II DSI 67/18, emessa, del resto, in un'altra causa riguardante l'avvocato R.G., che nelle cause di cui trattasi il ricorso per cassazione ex articolo 521 del k.p.k. è ammissibile. Ciò significherebbe che in tali cause il ricorso per cassazione può essere proposto dal Procuratore generale e dal Mediatore. Il Tribunale disciplinare ha nutrito pertanto dubbi sulla questione se debba tenere conto della suddetta posizione della Sezione disciplinare, che, peraltro, non lo vincola formalmente, o se essa sia priva di rilevanza giuridica, in quanto, come sopra esposto, conformemente alla sentenza della Corte suprema del 5 dicembre 2019, n. III PO 7/18, la Sezione disciplinare della Corte suprema non costituisce un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Quarta questione - modalità con le quali viene garantita la trattazione della causa da un giudice indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta

- 15 Nel caso di specie, il Tribunale disciplinare deve pronunciarsi sul ricorso del Ministro della Giustizia, proposto da quest'ultimo non in qualità di parte del procedimento, ma come soggetto speciale ai sensi dell'articolo 88a, paragrafo 4, della legge pr.a., che conferisce a quest'ultimo il diritto di presentare ricorso in qualsiasi causa. Conformemente alla posizione finora sostenuta dalla Sezione penale della Corte suprema, dalla dottrina, nonché dai giudici disciplinari competenti nei procedimenti a carico degli avvocati, nelle cause in questione,

un'eventuale ordinanza del Tribunale disciplinare, che conferma il provvedimento impugnato di archiviazione dell'indagine, non è ricorribile per cassazione. Tuttavia, una diversa posizione è stata assunta nell'ordinanza della Sezione disciplinare della Corte Suprema, riunita in un collegio di sette membri, del 27 novembre 2019, n. II DSI 67/18, nella quale è stato indicato che il Procuratore generale, il quale, ai sensi dell'articolo 1 § 2 della legge pr.a., è, per l'appunto, il Ministro della Giustizia, potrà proporre ricorso per cassazione avverso una siffatta ordinanza. A tal proposito risulta importante che uno dei fattori che hanno condotto la Corte suprema a ritenere che la Sezione disciplinare della Corte suprema non costituisce un giudice indipendente ed imparziale ai sensi dell'articolo 47 della Carta, sia stato la dipendenza di tale sezione dal potere esecutivo, ivi compresa, in particolare, l'influenza del Ministro della Giustizia (che è anche il Procuratore generale) sulla sua composizione.

- 16 Alla luce degli elementi esaminati, e tenendo conto del fatto che, sia la presente causa, sia la causa n. II DSI 67/18, riguardavano lo stesso avvocato, che il presente procedimento è stato avviato su richiesta del Primo vice procuratore generale, e che le accuse mosse all'avvocato riguardano una sua dichiarazione relativa all'operato della procura, il Tribunale disciplinare ritiene che sussista il rischio che, nonostante l'applicazione delle misure di cui alla seconda e terza questione, vale a dire anche se il Tribunale disciplinare dovesse ritenere che il ricorso per cassazione non è esperibile nella presente causa e che gli eventuali reclami avverso il rifiuto di ammissione del suddetto ricorso per cassazione devono essere presentati alla Sezione penale della Corte suprema, il ricorso proposto dal Procuratore generale (Ministro della Giustizia) venga sottoposto all'esame della Sezione disciplinare della Corte suprema. La suesposta possibilità solleva la questione relativa alle modalità con cui il Tribunale disciplinare possa (o debba) procedere, qualora ritenga che il rischio del concretizzarsi di una siffatta ipotesi sia reale, per prevenire tale situazione e garantire, al contempo, il rispetto nella presente causa dello standard risultante dall'articolo 47 della Carta.
- 17 L'azione del Ministro della Giustizia, in qualità di soggetto speciale, giustifica la discussione in merito alla questione se, nel caso dell'insorgenza di un rischio reale di cui sopra, il Tribunale disciplinare sia tenuto a non procedere all'esame del suddetto ricorso, nonostante il fatto che ai sensi delle disposizioni applicabili esso risulti, prima facie, ricevibile. In caso contrario, potremmo trovarci di fronte ad una situazione in cui, de facto, lo stesso soggetto, che agisce una volta come Ministro della Giustizia, una volta come Procuratore generale e una volta come soggetto che esercita, in modo decisivo, un'effettiva influenza sulla composizione della Sezione disciplinare della Corte suprema, la quale, poi, conferisce allo stesso il potere di proporre ricorso per cassazione, che ai sensi della legge è inammissibile, e la quale esaminerà detto ricorso, determinerebbe con le proprie azioni il mancato rispetto nella presente causa del requisito risultante dall'articolo 47 della Carta, secondo il quale le cause debbano essere esaminate da un giudice indipendente e imparziale.